



Settore Bilancio e Contabilità

CAPITOLATO SPECIALE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO.

CIG A00853E548
CPV: 72330000-2

Indice generale

Premessa.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio.....	4
Art. 3 - Ricognizione del patrimonio mobiliare.....	5
Art. 4 - Costituzione banca dati informatizzata patrimoniale.....	6
Art. 5 - Tempi di realizzazione.....	7
Art. 6 - Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio.....	7
Art. 7 - Personale impegnato nell'esecuzione del servizio.....	7
Art. 8 - Impegni dell'Ente.....	8
Art. 9 - Verifiche e controlli.....	8
Art. 10 - Responsabile operativo.....	8
Art. 11 - Durata del servizio.....	9
Art. 12 - Importo del servizio a base di gara.....	9
Art. 13 - Clausola di revisione prezzi.....	9
Art. 14 - Cessione del credito.....	9
Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto.....	10
Art. 16 - Fatturazione e pagamento.....	10
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11

Art. 18 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.....	12
Art. 19 - Obbligazioni generali dell'aggiudicatario.....	12
Art. 20 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.....	13
Art. 21 - Sicurezza del lavoro.....	13
Art. 22 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).....	14
Art. 23 - Garanzia definitiva.....	14
Art. 24 - Danni a persone e/o cose. Polizza Assicurativa.....	14
Art. 25 - Clausola sociale.....	16
Art. 26 - Penalità.....	16
Art. 27 - Esecuzione in danno.....	17
Art. 28 - Recesso.....	17
Art. 29 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa (art. 1456 Codice civile).....	17
Art. 30 - Stipula del contratto.....	19
Art. 31 - Riservatezza.....	19
Art. 32 - Trattamento dei dati personali.....	19
Art. 32.1 - Finalità del trattamento.....	19
Art. 32.2 - Modalità del trattamento dei dati.....	20
Art. 32.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.....	20
Art. 32.4 - Diritti del concorrente interessato.....	20
Art. 32.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati.....	21
Art. 32.6 - Periodo di conservazione dei dati.....	21
Art. 32.7 - Natura del conferimento.....	21
Art. 32.8 - Dati sensibili e giudiziari.....	21
Art. 33 - Brevetti industriali e diritti d'autore.....	21
Art. 34 - Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	22
Art. 35 - Controversie.....	22
Art. 36 - Contratto - Direttore dell'esecuzione.....	22
Art. 37 - Contratto - Certificato di Regolare Esecuzione.....	23
Art. 38 - Responsabile unico del progetto.....	23
Art. 39 - Rinvio a leggi e regolamenti vigenti.....	23
Art. 40 - Allegati.....	23

Premessa

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, d'ora in avanti ARTI, è dotata di un proprio patrimonio mobiliare formato da due aggregati, ovvero patrimonio "derivato" dalle Province, a seguito del trasferimento delle funzioni relative alle politiche del lavoro, e patrimonio "originario" acquistato da ARTI a partire dalla sua costituzione.

Il patrimonio, nella fase iniziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quaterdecies della L.R.T. 26 luglio 2002, n. 32 concernente il "*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", era costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell'articolo [25](#) della [Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28](#) relativa a "*Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro*".

Quest'ultima disposizione, con riferimento al trasferimento dei beni e dei rapporti, stabilisce che "*I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia per il tramite della Regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionali alle esigenze dell'Agenzia*", precisando, al comma 2, che "*All'individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna*".

I verbali di consegna dei beni mobili ad Arti sono stati sottoscritti:

- in data 27.4.2022 con la Città Metropolitana di Firenze (da All. 1 a All. 1.O);
- in data 31.3.2022 con la Provincia di Grosseto (da All. 2 a All. 2.G);
- in data 16.3.2020 con la Provincia di Arezzo (All. 3);
- in data 29.12.2021 con la Provincia di Pisa (All. 4);
- in data 25.9.2019 con la Provincia di Pistoia (All. 5);
- in data 27.4.2022 con la Provincia di Livorno (da All. 6 a All. 6.E);
- in data 12.6.2019 con la Provincia di Prato (all. 7);
- in data 16.6.2022 con la Provincia di Lucca (All. 8);
- in data 21.11.2019 con la Provincia di Massa Carrara (da All. 9 a All. 9.D);
- in data 27.6.2022 con la Provincia di Siena (All. 10).

Essendosi concluso il processo di sottoscrizione dei verbali di consegna per il trasferimento dei beni mobili all'Agenzia, si rende pertanto necessario procedere a strutturare l'inventario del patrimonio mobiliare di quest'ultima, attraverso un'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e la successiva attività di tenuta e aggiornamento dell'inventario del suddetto patrimonio.

Successivamente a tali date, alcuni beni mobili trasferiti dalle Province sono stati dismessi perché divenuti nel frattempo inutili e inservibili, come risultanti dai relativi decreti di fuori uso (All. 11; All. 12; All. 13; All. 14; All. 15; All. 16), emessi ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità di ARTI.

I beni mobili che sono stati nel frattempo acquistati sono indicati negli Allegati nn. 17 e 18.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione Toscana sta perfezionando il trasferimento di proprietà di circa 1700 beni ad ARTI.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta di ristoro di eventuali maggiori oneri laddove il numero dei beni inventariati dovesse essere maggiore della stima (rimessa agli operatori economici sulla base della documentazione prodotta) derivante dall'esame degli allegati di cui sopra.

Il patrimonio mobiliare di ARTI risulta dislocato in 69 sedi territoriali (All. 19); tale dato è indicativo e non ha valore vincolante per la Stazione Appaltante.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ricognizione e inventariazione dei beni mobili materiali di ARTI.

In particolare, il servizio comprende:

- la ricognizione e descrizione dei singoli beni mobili di proprietà dell'Ente, l'assegnazione di codifica in formato QR code, la stampa e l'applicazione di etichetta fisica;
- la classificazione dei beni mobili effettuata sulla base dei criteri previsti dal d.lgs. n. 118/2011;
- la configurazione di un database per predisposizione e stampa etichette e produzione di vista o file csv di esportazione dei risultati che garantiscano l'interoperabilità con il gestionale del patrimonio attualmente in uso.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

A seguito dell'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà presentare una pianificazione operativa dell'intervento, indicante i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, che sarà comunque concordata tra le parti al fine di rendere agevole l'esecuzione delle

operazioni di indagine e rilevazione, senza arrecare disturbo allo svolgimento delle normali attività dell'Ente.

Del pari, dovranno essere attentamente programmati, di concerto con l'Ente, i tempi di esecuzione dei sopralluoghi presso la Direzione e le varie sedi dei CPI, degli sportelli territoriali e delle aule TRIO.

Art. 3 – Ricognizione del patrimonio mobiliare

Saranno oggetto di ricognizione e rilevazione tutti i beni mobili di uso durevole di proprietà di ARTI, ubicati nei locali degli immobili nei quali ARTI, in proprio o tramite terzi, svolge la propria attività istituzionale.

Sono compresi nell'attività di rilevazione tutti quei beni in origine di proprietà della Regione Toscana e delle varie Province (contraddistinti da apposite etichette) trasferiti con apposito atto ad ARTI.

Sono, altresì, oggetto di ricognizione e rilevazione, e annotati in apposita sezione, i beni mobili di proprietà di Regione, concessi in utilizzo ad ARTI (All. 20).

La rilevazione e ricognizione dei beni dovrà avvenire in conformità alle previsioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di ARTI, approvato con Decreto della Direttrice n. 77 del 6 novembre 2018, scaricabile dal link: <https://arti.toscana.it/documents/802755/905226/Decr107ALL.+A.pdf/af34f841-1f25-4c76-9a26-1a89d865a0fb>.

La ricognizione del patrimonio mobiliare dovrà prevedere le seguenti attività:

- identificazione dei locali e delle aree, per ciascuna sede/unità immobiliare, in cui siano contenuti beni mobili e relativi sopralluoghi;
- rilevazione, descrizione e catalogazione dei beni mobili presenti in ogni locale/area;
- etichettatura dei vari beni mediante l'impiego di apposite etichette adesive con QR Code, contenenti la denominazione dell'Ente, la numerazione progressiva. Le etichette dovranno essere fornite dalla ditta aggiudicataria;
- classificazione dei beni secondo il piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato 6 del d.lgs. n. 118/2011;
- configurazione di database e produzione di vista o file csv di esportazione dei risultati che garantisca l'interoperabilità con il gestionale del patrimonio attualmente in uso.

Per ciascun bene mobile dovranno essere rilevati i seguenti dati significativi:

- codice d'inventario;
- denominazione,

- descrizione del bene;
- categoria merceologica e classe patrimoniale (D.Lgs 118/2011);
- quantità;
- localizzazione del bene – Immobile /locale;
- provenienza da atto ricognitivo trasferimento da Province/Città Metropolitana/Regione/ atto di acquisto ARTI;
- stato di conservazione;
- centro di responsabilità (Settore territoriale o Direzione);
- unità di rilievo (locale o stanza);
- consegnatario (secondo gli atti di nomina aggiornati, forniti dal Settore Contabilità e Bilancio);
- qualsiasi altra informazione utile alla identificazione (es. se trattasi di un bene in comodato d'uso).

Ai fini di una corretta ed esaustiva identificazione dei beni mobili, ARTI metterà a disposizione della ditta aggiudicataria:

- i verbali di consegna ad ARTI dei beni mobili di proprietà delle Province (da All. 1 ad All. 10) costituenti il patrimonio mobiliare iniziale di ARTI;
- i decreti di fuori uso dei beni divenuti nel frattempo inutili e inservibili (All. 11; All. 12; All. 13; All. 14; All. 15; All. 16);
- file riepilogativo dei nuovi beni mobili acquistati nelle varie sedi (All. 17; All. 18);
- elenco sedi (All. 19);
- elenco beni di proprietà della Regione in comodato ad ARTI (All. 20);
- elenco dei consegnatari (All. 21).

In tempo utile per lo svolgimento dei sopralluoghi, saranno rese disponibili all'aggiudicatario anche le planimetrie delle varie sedi.

Art. 4 – Costituzione banca dati informatizzata patrimoniale

In esito alle operazioni di rilevazione sopra descritte, la ditta incaricata implementerà il database e produrrà una vista o un file csv di esportazione dei risultati che garantisca l'interoperabilità con il gestionale del patrimonio attualmente in uso che progetterà, realizzerà ed alimenterà la banca dati dei beni mobili.

Al termine della prestazione, la vista o il file .csv rimarrà in esclusiva proprietà di ARTI.

Il fornitore dovrà rendersi disponibile a collaborare con il fornitore del software di contabilità anche a fronte dell'eventuale acquisto di un software diverso da quello attualmente in uso.

Art. 5 - Tempi di realizzazione

L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e la costituzione della banca dati patrimoniale informatizzata dovranno essere espletate entro 10 mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 6 - Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio

La ditta aggiudicataria deve adempiere ai servizi di cui al presente capitolato con gestione a proprio rischio ed a mezzo di personale, ore lavoro, attrezzature e materiali in numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione del servizio.

In particolare, ha l'obbligo di organizzare l'attività con tutto il personale ed i mezzi che si rendano necessari, garantendo la regolarità, continuità e completezza del servizio erogato, secondo i criteri di efficienza ed efficacia e nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia, regolamentari di ARTI e delle disposizioni del presente Capitolato.

Art. 7 - Personale impegnato nell'esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio deve avvenire con personale dipendente della Ditta appaltatrice. Il personale, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con l'Ente, opererà senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

La ditta incaricata si impegna a portare a conoscenza di detto personale le modalità di espletamento del servizio e le caratteristiche dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, la ditta appaltatrice deve fornire all'Ente i nominativi e le generalità dei componenti del gruppo di lavoro destinato all'espletamento del servizio, nonché le specifiche professionalità di detto personale.

Al personale della ditta incaricata sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi ARTI e dei vari CPI nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. L'orario di accesso alle strutture, ai fini delle operazioni di rilevazione, dovrà essere preventivamente concordato con i referenti dei CPI, i cui riferimenti, per plesso, saranno forniti dalla stazione appaltante.

Il personale incaricato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, riportante le generalità del lavoratore e la ragione sociale dell'impresa di appartenenza.

Art. 8 - Impegni dell'Ente

Nell'ambito dello svolgimento del servizio, ARTI si impegna a collaborare con la ditta aggiudicataria al fine di conseguire il miglior risultato possibile, in particolare:

- fornirà alla ditta aggiudicataria ogni documentazione prevista e richiesta dall'esecuzione dell'incarico, quella concordata nella fase preliminare di attivazione del servizio e quant'altro possa occorrere al miglior assolvimento dell'incarico;
- in aggiunta ai consegnatari, indicherà formalmente un referente interno per singola sede che collabori con la ditta aggiudicataria nel chiarire eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso dello svolgimento del servizio.

La Ditta risponde dei danni, anche all'immagine dell'Ente, che possono derivare da comportamenti illeciti.

Art. 9 - Verifiche e controlli

ARTI può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sul corretto svolgimento del servizio affidato. Qualora l'Ente riscontri insufficienze ed irregolarità nell'espletamento del servizio, ovvero nell'applicazione di norme di Legge regolamentari o contrattuali, notificherà al fornitore i rilievi specifici, assegnando un termine per ottemperare.

Qualora il fornitore persista nell'inosservanza delle norme e delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, ARTI potrà, con apposito atto, disporre la revoca dell'affidamento.

Art. 10 - Responsabile operativo

La Ditta aggiudicataria si obbliga a nominare un responsabile operativo, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e il recapito ad ARTI prima dell'avvio del servizio.

Il responsabile operativo dovrà mantenere diretti e regolari rapporti con la stazione appaltante e controllare e far osservare, al personale impiegato, le funzioni ed i compiti previsti dal presente capitolato.

Il responsabile operativo avrà il compito di:

- programmare e coordinare tutte le attività;
- verificare e controllare le attività effettuate e fornire, eventualmente, chiarimenti in merito alle attività svolte;

- risolvere i vari problemi che dovessero sorgere relativamente all'esecuzione del contratto, nonché proporre eventuali correttivi alla pianificazione programmata in base ai risultati conseguiti attivando le professionalità, le risorse e gli strumenti necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo e le fasce orarie di presenza del Responsabile operativo prima della stipula del contratto e dovrà individuare colui che lo sostituisce in caso di assenza per fronteggiare situazioni di emergenza.

Art. 11 - Durata del servizio

Il servizio ha durata di 10 mesi dalla data di stipula del contratto o dall'avvio d'urgenza autorizzato dal RUP ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Art. 12 - Importo del servizio

L'importo complessivo per l'intera durata contrattuale è pari a € 120.0000,00 (IVA esclusa), di cui euro 60,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato (All. n. 22).

Art. 13 – Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo (art. 60 d.lgs. n. 36/2023).

Art. 14 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dalla normativa vigente in materia di appalti (art 120 c. 12 d.lgs. 36/2023).

La cessione del credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione.

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Ai sensi della summenzionata norma, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 16 - Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo, indicato nell'offerta di gara, si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Il corrispettivo dovrà essere fatturato con le seguenti modalità:

- 50% + Iva al completamento delle operazioni di ricognizione straordinaria dei beni mobili;
- 50% + Iva alla costituzione del database.

La fattura, elettronica e intestata a ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - codice fiscale 94277540483, CUU UFKQB9 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG e del CUP relativo all'appalto. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario; ciascuna transazione dovrà riportare il codice CIG e CUP relativo all'appalto.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, ARTI provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. ii., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della Legge 136/2010).

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subappaltatore e quello del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 119 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione ad ARTI e alla Prefettura di Firenze.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm. ii. .

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, o scissione, in base alla normativa vigente.

Art. 19 - Obbligazioni generali dell'aggiudicatario

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell'offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARTI.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 20 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di avvio della procedura alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

Il mancato rispetto, anche soltanto, di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto e la facoltà di incamerare la cauzione prestata.

Art. 21 - Sicurezza sul lavoro

ARTI, prima dell'aggiudicazione definitiva, provvederà, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/2007:

- a controllare il rispetto da parte dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria dei seguenti adempimenti:
 1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
 2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
 3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
 4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

- ad acquisire autocertificazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Art. 22 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Questa stazione appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro) ha redatto un documento unico di valutazione dei rischi, DUVRI, che potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione dell'appalto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'impresa aggiudicataria ed in seguito ad una valutazione di questa stazione appaltante.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva è costituita dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia sarà svincolata al termine della sua validità a cura del RUP.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento.

3. L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ARTI, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 24 - Danni a persone e/o cose. Polizza Assicurativa

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare

eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti, in conseguenza di fatti imputabili alla ditta stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Stazione Appaltante, la ditta dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
 - Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **2.500.000,00** unico per sinistro
 - Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**
- II. in considerazione della tipologia di attività / servizi concessi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa inoltre che:

1. l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di Legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
2. l'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
3. le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti all'Ente e/o ai danneggiati.
4. il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia

(condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi sino alla definitiva scadenza.

Art. 25 – Clausola sociale

Atteso che non sussiste un fornitore uscente per la stessa tipologia di servizi oggetto del presente contratto, non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 26 - Penalità

Nel caso in cui, per motivo imputabile all'aggiudicatario, non sia rispettata la tempistica prevista dal presente capitolato, ARTI ha facoltà di applicare una penale pari all' 1‰ del valore netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

In caso di totale o parziale difformità dei servizi resi rispetto alle disposizioni del presente capitolato, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario ad adeguare le carenze riscontrate, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni. Qualora, decorso tale termine, la regolarizzazione non avvenga, si applicherà la penale di cui al periodo precedente.

In ogni caso, gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo alla applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto e trasmessi via PEC.

L'aggiudicatario, sempre per iscritto, avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, raggiunto un controvalore di penali pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto per il grave ritardo e la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire i danni che la stazione appaltante avrà subito. In tal caso sarà corrisposto al fornitore il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Amministrazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Ditta inadempiente.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio e comunque il risarcimento per il maggior danno e

salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze.

Il RUP competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi alla Stazione Appaltante.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione si rivarrà sui crediti vantati nei confronti dell'aggiudicatario e, in mancanza, sul deposito cauzionale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 - Esecuzione in danno

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla risoluzione totale o parziale del problema segnalato, oltre all'applicazione delle relative penali, ARTI potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dall'impresa aggiudicataria.

Per il pagamento delle penalità e della fattura emessa da una terza impresa, nel caso di cui sopra, ARTI potrà a propria completa discrezione, rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'impresa attestati sulle fatture ovvero sul deposito cauzionale.

Art. 28 - Recesso

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 ss.mm.i., può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi forniti, previo formale preavviso non inferiore a 20 giorni.

E' fatto divieto alla Ditta di recedere dal contratto.

Art. 29 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa (art. 1456 Codice civile)

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto.

L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 c. 2 lett. b) del d.lgs. 36/2023 s.mm.ii., quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati da cui consegue l'esclusione.

ARTI si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., a tutto rischio dell'appaltatore, nei seguenti casi:

- di cui agli articoli: 15 (subappalto e cessione del contratto), 17 (tracciabilità dei flussi finanziari), 20 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 33 (brevetti industriali e diritti d'autore);
- vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- ogni altra inadempienza prevista, a pena di risoluzione dal presente capitolato.

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'appaltatore inadempiente; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto 1) al punto 3), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'Amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

Art. 30 - Stipula del contratto

Il contratto avrà la forma di scambio di lettere, secondo l'uso del commercio.

Resta salva la possibilità, per la Stazione Appaltante, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, co. 8 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 31 - Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 22 "Trattamento dei dati personali", l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

32.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative e nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione

individuati nel Bando di gara allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

32.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

32.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si è obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

32.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

E' possibile contattare il DPO/RPD per informazioni e segnalazioni relative a:

- trattamento dati personali;

- esercizio dei diritti degli interessati (ad es. accesso, modifica, cancellazione, limitazione, ecc...)

scrivendo a ufficio_dpo@arti.toscana.it.

32.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

- **Titolare** del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;
- **Responsabile del trattamento dei dati** è il Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
- **Incaricati del trattamento** sono i dipendenti di ARTI;
- **Responsabile esterno del trattamento** per le attività connesse alle procedure di Gara indette sulla piattaforma telematica START è il Gestore del Sistema START stesso, segnatamente ciascuna delle società che formano parte del R.T.I, rappresentate da Accenture S.p.A. in qualità di mandataria e in nome e per conto delle mandanti (Accenture Technology Solutions S.r.l., Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l., Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l.), giusto atto di nomina del luglio 2021.

32.6 – Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività, dopodiché saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

32.7 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.

32.8 – Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Art. 33 - Brevetti industriali e diritti d’autore

L’aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed

in genere di privativa altrui; l'aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione prestata.

Art. 34 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Ditta, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARTI approvato con Decreto n. 314 del 31/07/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Ditta ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARTI si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore.

Art. 35 - Controversie

La Ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Firenze.

Art. 36 - Contratto - Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione, che per il presente appalto è la dott.ssa Barbara Gagliardi, Presidio reti e dotazioni informatiche.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con questa Stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Art. 37 - Contratto - Certificato di Regolare Esecuzione

Ultimata l'esecuzione del servizio, il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, questa Stazione appaltante procederà, nei termini di legge, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 38 - Responsabile unico del progetto

Il responsabile unico del progetto è il dirigente del Settore Bilancio e Contabilità, dott. Paolo Pantanella, dirigente del Settore Bilancio e Contabilità, e-mail: paolo.pantanella@arti.toscana.it, tel. 05519985516.

Art. 39 - Rinvio a leggi e regolamenti vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia

Art. 40 – Allegati

Forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:

da Allegato n. 1 ad Allegato n. 10: verbali di consegna beni mobili da parte delle Province;

- All. nn. 11-12-13-14-15-16: verbali smaltimento beni fuori uso;
- All. n. 17, All. 18: file riepilogativo acquisto nuovi beni mobili;
- All. n. 19: elenco sedi ARTI;
- All. n. 20: elenco dei beni concessi in uso ad ARTI;
- All. n. 21: elenco consegnatari;
- All. n. 22: DUVRI (e relativi allegati)

Il Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità
Dott. Paolo Pantanella
(firmato digitalmente)